|  |
| --- |
| Parte III.6Scheda di informazioni complementari aggiornata\* sugli aiuti di Stato concessi a norma della CEEAG in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG)[[1]](#footnote-2) Capo 4.8 - Aiuti per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica   * non ancora formalmente adottata |

*Il presente modulo di notifica deve essere utilizzato per la notifica di tutti gli aiuti di cui alla CEEAG in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG").*

*Il presente modulo di notifica riguarda le misure di cui al capo 4.8 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di un capo della CEEAG, compilare anche il rispettivo modulo di notifica relativo alla sezione pertinente.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati e i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni del modulo.*

|  |
| --- |
| **Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate** |

1. **Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare il contesto e l'obiettivo principale della misura.

………………………………………………………………………………………..

1. Indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica o alla tutela dell'ambiente, spiegare se possono comportare distorsioni sul mercato interno.

1. **Entrata in vigore e durata**
2. Se non è già stata indicata nella sezione 5.5 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore della misura o delle misure.

1. Indicare la durata della misura o delle misure[[2]](#footnote-3).

1. **Beneficiari**
2. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

1. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura notificata.

1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

1. **Bilancio**
2. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[3]](#footnote-4).

|  |
| --- |
| **Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto** |

|  |
| --- |
| *Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica* |

|  |
| --- |
| Contributo allo sviluppo di un'attività economica |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.8.1 e alla sezione 4.8.2 (punti da 325 a 328) della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione può dichiarare compatibili "*gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse*". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del TFUE devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività. Il punto 328 della CEEAG fornisce esempi di tali attività economiche riguardanti misure volte ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "*descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia*".

1. Descrivere i requisiti applicabili al beneficiario o ai beneficiari (includendo ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

…………………………………………………………………………………………….

1. Fornire informazioni sulle motivazioni della misura, come indicato nella sezione 4.8.1. (punto 325) della CEEAG.

1. Fornire informazioni sulla portata della misura, come indicato nella sezione 4.8.2. (punti 326-327) della CEEAG.

|  |
| --- |
| Effetto di incentivazione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 329 e alla sezione 3.1.2 (punti 29, 30, 31 e 32) della CEEAG.*

1. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
2. confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;

OPPURE

1. per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 32 della CEEAG, indicare se esistono norme dell'Unione[[4]](#footnote-5) applicabili alla misura notificata, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione. In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

…………………………………………………………………………………………….

1. Nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma.

…………………………………………………………………………………………….

|  |
| --- |
| Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

1. Fornire informazioni per confermare la conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG (cfr. ad esempio la domanda 49 relativa alla conformità al regolamento (UE) 2019/943).

…………………………………………………………………………………………….

1. In caso di utilizzo di un prelievo per finanziare la o le misure (cfr. domanda 54), chiarire se:

* 1. il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

* 1. la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

|  |
| --- |
| *Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse* |

|  |
| --- |
| 2.1. Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi |

|  |
| --- |
| Necessità dell'aiuto |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.1 (punti da 331 a 339 della CEEAG).*

1. Il punto 331 della CEEAG stabilisce che la natura e le cause del problema della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, e quindi della necessità di aiuti di Stato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, devono essere adeguatamente analizzate e quantificate, anche quando e dove si prevede che il problema si verifichi con riferimento, ove applicabile, al parametro di affidabilità di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943.

Fornire un'analisi che individui e quantifichi il problema della sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. La risposta deve tener conto di quanto riportato ai punti 331-333 della CEEAG.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 334 della CEEAG e per le misure relative al rischio di crisi dell'energia elettrica, fornire il piano nazionale di preparazione ai rischi di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/941, nel quale dovrebbe essere individuata la misura proposta.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 335 della CEEAG e nel caso di una proposta di introduzione di diverse misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, spiegare chiaramente in che modo esse interagiscono tra loro per assicurare l'efficacia complessiva, sul piano dei costi, delle misure combinate che intendono garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio per quanto riguarda i meccanismi di capacità spiegando in che modo essi raggiungono (ma non superano) il parametro di affidabilità di cui al punto 331.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 336 della CEEAG, individuare i fallimenti normativi o del mercato e altri problemi che impediscono di raggiungere un livello sufficiente di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica (e, se del caso, di tutela ambientale) in assenza di un intervento.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 337 della CEEAG, individuare le misure esistenti che già affrontano i fallimenti normativi o del mercato o altri problemi di cui al punto 336. Nella misura in cui è opportuno, è possibile fare riferimento agli elementi di prova già forniti in risposta alla domanda 16 di cui sopra.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 338 della CEEAG, dimostrare i motivi per cui non ci si può aspettare che il mercato garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in assenza di aiuti di Stato, tenendo conto dei miglioramenti e delle riforme del mercato previsti dallo Stato membro e degli sviluppi tecnologici.

…………………………………………………………………………………………….

1. Fornire le seguenti informazioni, come indicato al punto 339 della CEEAG:
   1. Valutazione dell'impatto della produzione variabile, anche proveniente da sistemi contigui.

…………………………………………………………………………………………….

* 1. Valutazione dell'impatto della partecipazione sul fronte della domanda e dello stoccaggio, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda.

…………………………………………………………………………………………….

* 1. Valutazione dell'effettiva o possibile esistenza di interconnettori e di importanti reti di trasporto energetico interne, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti.

…………………………………………………………………………………………….

* 1. Valutazione di ogni altro elemento che possa causare o aggravare i problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, come la presenza di massimali sui prezzi all'ingrosso o altri fallimenti normativi o del mercato. Laddove applicabile, fornire e prendere in considerazione il piano di attuazione delle misure volte a eliminare le distorsioni normative o i fallimenti del mercato identificati, nonché il parere della Commissione su tale piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2019/943.

…………………………………………………………………………………………….

* 1. Qualunque contenuto pertinente in un piano d'azione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/943.

|  |
| --- |
| Adeguatezza |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.2 (punti da 341 a 342 della CEEAG).*

1. Al fine di valutare la conformità al punto 341 della CEEAG:
   1. spiegare quali modalità alternative sono state prese in considerazione per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, in particolare valutando l’opportunità di dare al mercato dell’energia elettrica un assetto più efficiente, in grado di ovviare ai fallimenti del mercato che compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. A tale riguardo il punto 341 della CEEAG fornisce esempi di miglioramenti nell'assetto del mercato dell'energia elettrica (migliorare il funzionamento dei sistemi di regolazione degli sbilanciamenti dell'energia elettrica, integrare più efficacemente la produzione variabile, incentivare e integrare la gestione della domanda e lo stoccaggio, consentire segnali di prezzo efficienti, rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e migliorare le infrastrutture, tra cui l'interconnessione).

…………………………………………………………………………………………….

* 1. Dimostrare che, nonostante miglioramenti adeguati e proporzionati dell'assetto del mercato e gli investimenti effettuati negli attivi della rete, già attuati o pianificati, permangono problemi di sicurezza dell'approvvigionamento (punto 341 della CEEAG).

…………………………………………………………………………………….............

1. Per quanto riguarda le misure in caso di congestione della rete, spiegare inoltre in che modo provvedono a migliorare l’efficienza delle misure di ridispacciamento in conformità con l’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943 (punto 342 della CEEAG).

|  |
| --- |
| Ammissibilità |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.3 (punti da 343 a 346) della CEEAG.*

1. Per dimostrare la conformità al punto 343 della CEEAG, confermare che la misura sarà aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento (ad esempio, la produzione, lo stoccaggio e la gestione della domanda, nonché l'aggregazione in blocchi più grandi di piccole unità).

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 344 della CEEAG, spiegare se esistono limitazioni alla partecipazione alla misura proposta in materia di sicurezza dell'approvvigionamento volte a garantire che tale misura non pregiudichi la tutela dell'ambiente.

…………………………………………………………………………………………….

1. Se la misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento notificata include ulteriori criteri o caratteristiche per promuovere la partecipazione di tecnologie più verdi (o ridurre la partecipazione di tecnologie inquinanti) necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dell'Unione, dimostrare che tali ulteriori criteri o caratteristiche sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e funzionali al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale chiaramente individuati e che non comportano una sovracompensazione dei beneficiari (punto 345 della CEEAG).

1. In linea con il punto 346 della CEEAG:
   1. indicare se la misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica sarà aperta alla partecipazione transfrontaliera diretta di fornitori di capacità situati in un altro Stato membro. In caso contrario, indicare una motivazione.

……………………………………………………………………………………….........

* 1. Dimostrare che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a quelle della capacità nazionale avrà la possibilità di partecipare alla stessa procedura competitiva della capacità nazionale.

…………………………………………………………………………………………...

* 1. Se del caso, dimostrare la conformità alle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943 sulla partecipazione transfrontaliera ai meccanismi di capacità.

|  |
| --- |
| Consultazione pubblica |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.4.4 (punti da 348 a 351) della CEEAG.*

1. Spiegare se la misura o le misure richiedono o meno una consultazione pubblica ai sensi della sezione 4.8.4.4 e, in caso di risposta negativa, perché.

……………………………………………………………………………………………

1. Se la misura richiede una consultazione pubblica:
   1. specificare la durata della consultazione pubblica e fornire una sintesi delle principali questioni trattate.

…………………………………………………………………………………………..

* 1. In linea con le prescrizioni di cui al punto 350 della CEEAG, fornire l'indirizzo del sito web pubblico in cui saranno pubblicati i questionari relativi alla consultazione e la sintesi dei riscontri ricevuti elaborata dalle autorità.

|  |
| --- |
| Proporzionalità |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 49 a 53 e 55) e alla sezione 4.8.4.5 (punti da 353 a 357) della CEEAG. Si osservi che le due sezioni 2.1.5.1 e 2.1.5.2 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta.*

|  |
| --- |
| Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 49 a 53 e 55) e ai punti 353, 354 e 356 della CEEAG.*

*Per gli aiuti concessi senza una procedura di gara competitiva, questa sezione non è applicabile. Per tali misure, andare direttamente alla sezione 2.1.5.2.*

1. Al fine di valutare la conformità al punto 353 della CEEAG, e nel caso in cui non sia già stata presentata in risposta alla domanda 16 di cui sopra, fornire un'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda nel quadro della misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento notificata sulla base del parametro dell'affidabilità o dell'analisi costi-benefici. Confermare che l'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda non è anteriore ai 12 mesi precedenti il momento in cui è fissato il livello della domanda.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 354 della CEEAG, dimostrare che il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati consentirà una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 356 della CEEAG, dimostrare che i beneficiari delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento avranno incentivi efficienti per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento durante il periodo di fornitura. Tali incentivi dovrebbero in generale essere connessi al valore del carico perso, come stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.

…………………………………………………………………………………………….

1. Al fine di verificare la conformità ai punti 49 e 50 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:
2. spiegare in che modo le autorità fanno in modo che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG).

1. illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificatamente:
   1. fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura. Indicarne la ponderazione;

* 1. spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia (punto 50 e nota 44 della CEEAG);

* 1. nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura, motivare la scelta dell'approccio proposto e spiegare in che modo è adeguato rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);

* 1. spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);

1. confermare che il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti (punto 49, lettera c), della CEEAG).

1. fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previste e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo;

1. nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime per ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG);

1. confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d) della CEEAG);

1. qualora esista la possibilità di "*offerte a sovvenzione zero*", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità;

1. chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificarne l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva[[5]](#footnote-6) (punto 49 e nota 42 della CEEAG).

|  |
| --- |
| Proporzionalità degli aiuti non concessi mediante una procedura di gara competitiva |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti da 51 a 55 e da 353 a 357 della CEEAG*.

*Questa sezione non si applica alle misure in cui gli aiuti sono concessi mediante una procedura di gara competitiva. Per tali misure, rispondere alla sezione 2.5.1.1 di cui sopra.*

1. Al fine di valutare la conformità al punto 353 della CEEAG, e nel caso in cui non sia già stata presentata in risposta alla domanda 16 di cui sopra, fornire un'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda nel quadro della misura in materia di sicurezza dell'approvvigionamento notificata sulla base del parametro dell'affidabilità o dell'analisi costi-benefici. Confermare che l'analisi utilizzata per fissare il livello della domanda non è anteriore ai 12 mesi precedenti il momento in cui è fissato il livello della domanda.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 354 della CEEAG, dimostrare che il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati consentirà una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.

…………………………………………………………………………………………….

1. In linea con il punto 356 della CEEAG, dimostrare che i beneficiari delle misure in materia di sicurezza dell'approvvigionamento avranno incentivi efficienti per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento durante il periodo di fornitura. Tali incentivi dovrebbero in generale essere connessi al valore del carico perso, come stabilito dall'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.

…………………………………………………………………………………………….

1. Spiegare perché non si ricorre a una procedura di gara competitiva (conformemente al punto 355 della CEEAG).

…………………………………………………………………………………………….

1. Nel caso di regimi di aiuto, fornire un elenco dei progetti di riferimento e una spiegazione del motivo per cui sono stati definiti (ad esempio, spiegando che nell'ambito di ciascun progetto di riferimento è possibile prevedere che i costi e i ricavi siano sostanzialmente simili). Per fugare eventuali dubbi, per progetto di riferimento si intende un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto (punto 19, definizione 63), della CEEAG).

……………………………………………………………………………………………

1. Ai sensi del punto 51 della CEEAG, per ogni progetto di riferimento (nel caso di regimi di aiuto) o per ogni beneficiario (nel caso di aiuti individuali), dimostrare che l'aiuto non supera il minimo necessario, ossia la differenza tra il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e il valore attuale netto riferito allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto di riferimento o del progetto. Ai fini di tale valutazione, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile[[6]](#footnote-7), tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* o WACC) dei beneficiari (o dei progetti di riferimento nel caso dei regimi di aiuti) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.
2. Presentare l'analisi in un allegato al presente modulo di notifica (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).

………………………………………………………………………………………

1. Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).

………………………………………………………………………………………

1. È inoltre possibile allegare al presente modulo di notifica i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati al modulo di notifica, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

1. Se si applica il punto 55 della CEEAG, fornire informazioni sui modelli di compensazione che lo Stato membro potrebbe voler introdurre (una combinazione di ex ante ed ex post) o sui meccanismi di monitoraggio dei costi o di recupero ex post.

Se il punto 55 della CEEAG non è applicabile alla misura o alle misure, fornire una giustificazione.

1. Se la misura o le misure notificate assumono la forma di certificati concorrenziali o di un regime obbligatorio per i fornitori (punto 357 della CEEAG):
2. confermare che la domanda, nel quadro del regime, sarà fissata come inferiore all'offerta potenziale; e

………………………………………………………………………………………

1. spiegare come sarà fissato il prezzo di buy-out/sanzione per evitare una sovracompensazione.

………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| Cumulo |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.*

1. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura notificata possono essere accordati nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o aiuti de minimis e su come verranno cumulati gli aiuti. Si osservi che potrebbe essere opportuno fare riferimento alla quantificazione presentata in precedenza.

1. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma della CEEAG. L'importo massimo dell'aiuto consentito ai sensi della CEEAG è l'importo dell'aiuto inserito nell'offerta vincente oppure, in assenza di una procedura di gara competitiva, il deficit di finanziamento tenendo conto di tutte le entrate principali, comprese le altre fonti di aiuto (punto 51 della CEEAG). Nel caso in cui gli aiuti concessi ai sensi della o delle misure di aiuto notificate possano essere cumulati con aiuti di Stato nel quadro di un altro strumento, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

1. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale[[7]](#footnote-8) (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

|  |
| --- |
| Trasparenza |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 61) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione e le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.

|  |
| --- |
| Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 4.8.5 (punti da 359 a 370) e alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità ai punti 359, 360 e 361 della CEEAG:
2. dimostrare (nel caso in cui non sia già stato indicato nella risposta alla domanda 23 di cui sopra) che l'aiuto è strutturato in modo da mantenere l'efficienza dei mercati e preservare gli incentivi all'efficienza operativa e i segnali di prezzo.

………………………………………………………………………………………

1. confermare l'assenza di incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti.

………………………………………………………………………………………

1. indicare se la misura prevede il pagamento della capacità (EUR per megawatt (MW)) piuttosto che della produzione di energia elettrica (EUR/MWh).

……………………………………………………………………………………..

1. Fornire elementi che dimostrino che la misura soddisfa tutti i principi di concezione applicabili di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 (punto 362 della CEEAG).

…………………………………………………………………………………………….

1. Per le riserve strategiche e qualsiasi altra misura relativa all'adeguatezza delle risorse, compresi i regimi di interrompibilità, per cui la capacità è collocata al di fuori del mercato, per evitare la distorsione della formazione dei prezzi di mercato dimostrare, in linea con il punto 363 della CEEAG, che sono soddisfatte nel loro insieme le condizioni seguenti:
   1. Le risorse della misura o delle misure devono essere dispacciate soltanto se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta.

………………………………………………………………………………………

* 1. Durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della misura o delle misure, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero, qualunque sia il valore più elevato.

………………………………………………………………………………………

* 1. Il rendimento della misura o delle misure dopo il dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti.

………………………………………………………………………………………

* 1. Le risorse non sono remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento.

………………………………………………………………………………………

* 1. Le risorse della misura o delle misure devono essere conservate al di fuori dei mercati energetici almeno per la durata del periodo contrattuale.

…………………………………………………………………………………………….

1. Per le misure in caso di congestione della rete, confermare che le risorse che sono conservate al di fuori del mercato non saranno remunerate dai mercati all'ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento e saranno conservate al di fuori dei mercati dell'energia almeno per la durata del periodo contrattuale (punto 364 della CEEAG).

…………………………………………………………………………………………….

1. Per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche, dimostrare, in linea con il punto 365 della CEEAG, che la misura:
   1. Sia impostata in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto.

…………………………………………………………………………………...

* 1. Remunera le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantisce che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno.

……………………………………………………………………………...

* 1. Assicura che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.

…………………………………………………………………………………...

1. Al fine di verificare la conformità al punto 366 della CEEAG, dimostrare che la misura:
2. Non creerà distorsioni indebite del mercato né limiterà gli scambi interzonali.

…………………………………………………………………………………...

1. Non ridurrà gli incentivi a investire nella capacità di interconnessione, ad esempio riducendo i ricavi generati dalla congestione per gli interconnettori esistenti o nuovi.

…………………………………………………………………………………...

1. Non comprometterà l'accoppiamento dei mercati, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento.

…………………………………………………………………………………..

1. Non comprometterà le decisioni in materia di investimenti riguardanti la capacità adottate anteriormente alla misura.

…………………………………………………………………………………..

1. Al fine di verificare la conformità al punto 367 della CEEAG, dimostrare che i costi della misura notificata saranno sostenuti dai partecipanti al mercato che contribuiscono a rendere necessaria la misura o le misure. Se ritiene che tale assegnazione dei costi non sia necessaria, spiegarne il motivo e fornire gli elementi di prova, compresi quelli raccolti nel corso della consultazione pubblica. [[8]](#footnote-9)

…………………………………………………………………………………………...

1. Ai sensi del punto 72 della CEEAG, giustificare la conformità della misura notificata ai criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[[9]](#footnote-10), compreso il principio "non arrecare un danno significativo"[[10]](#footnote-11), o altre metodologie comparabili.

1. Ai sensi del punto 75 della CEEAG, nei casi in cui lo Stato membro scelga di attuare una procedura di gara competitiva, chiarire se la misura notificata include caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI o delle comunità di energia rinnovabile. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e accettazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

…………………………………………………………………………………………….

1. Al fine di verificare la conformità ai punti 368 e 369 della CEEAG:
2. Se la misura notificata incentiva nuovi investimenti nei combustibili fossili più inquinanti, spiegare se la misura, comprese le misure in caso di congestione della rete e i regimi di interrompibilità, rispetta la soglia di emissioni applicabile ai meccanismi di capacità di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943.

…………………………………………………………………………………...

1. se la misura incentiva nuovi investimenti nella produzione energetica basata sul gas naturale, spiegare in che modo la misura garantirà che gli investimenti contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo climatico per il 2030 e dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell'Unione. In particolare, spiegare come sarà evitato il lock-in di tali impianti di produzione di energia da gas o di attrezzature per la produzione a gas.

…………………………………………………………………………………...

1. Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore esclusivo di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, dimostrare inoltre che la misura di aiuto proposta non comporterà un aumento del potere di mercato (punto 370 della CEEAG).

|  |
| --- |
| **Sezione C: valutazione** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al punto 76, lettera a), e al capo 5 (punti da 455 a 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare al presente modulo di notifica un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[11]](#footnote-12).

…………………………………………………………………………………………….

1. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
   * 1. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

…………………………………………………………………………………...

* + 1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

…………………………………………………………………………………...

* + 1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

…………………………………………………………………………………...

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

………………………………………………………………………………………………

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, nel caso in cui il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

………………………………………………………………………………………………

1. In linea con le disposizioni del punto 461 della CEEAG:
2. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

…………………………………………………………………………………........

1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

…………………………………………………………………………………........

1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

……………………………………………………………………………................

1. In linea con le disposizioni del punto 461 della CEEAG:
2. indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

…………………………………………………………………………………........

1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

………………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| **Sezione D: relazioni e monitoraggio** |

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui al capo 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

………………………………………………………………………………………….....

1. GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si osservi che, per un regime di aiuti, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-3)
3. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-4)
4. A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

   *una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;*

   *l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.* [↑](#footnote-ref-5)
5. Si osservi che la nota 42 della CEEAG stabilisce che *"[d]ovrebbero essere evitati i prezzi minimi o massimi che limitano il processo competitivo e compromettono la proporzionalità, anche se sono fissati a zero".* [↑](#footnote-ref-6)
6. Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45, 46 e 55 della CEEAG. [↑](#footnote-ref-7)
7. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro. [↑](#footnote-ref-8)
8. Tuttavia, conformemente al punto 367 della CEEAG, "*una siffatta assegnazione dei costi potrebbe non essere necessaria quando lo Stato membro fornisce un'analisi basata su elementi di prova, anche raccolti nell'ambito della consultazione pubblica, per dimostrare che l'assegnazione dei costi con tale modalità pregiudicherebbe l'efficacia della misura sotto il profilo dei costi o determinerebbe gravi distorsioni della concorrenza tali da compromettere chiaramente i benefici potenziali di tale assegnazione*". [↑](#footnote-ref-9)
9. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). [↑](#footnote-ref-10)
10. Si osservi che conformemente alla nota 50 della CEEAG, *"[p]er le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio "non arrecare un danno significativo" è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata".* [↑](#footnote-ref-11)
11. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting\_en#evaluation-plan](#evaluation-plan) [↑](#footnote-ref-12)